



SEGRETERIA PROVINCIALE DI PALERMO

Via Libertà 78 – 90143 -Tel. (091) 6258927-309697 - FAX (091) 6264424

E-mail: sicilia.pa@snals.it

Vademecum della gestione delle procedure nel conferimento delle supplenze a.s. 2022/2023.

Punti salienti dell'OM 06.05.2022, n. 112, riguardo la “gestione” delle supplenze da parte del personale aspirante.

In concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico riteniamo necessario riportare alcuni punti salienti dell'OM 112 che il personale docente ed educativo deve conoscere, a parer nostro, per gestire con consapevolezza, il conferimento delle supplenze. È utile infatti avere un quadro delle previsioni normative in materia di individuazione con procedura informatizzata, accettazione, rinuncia e abbandono del servizio, con le relative ricadute in termini di possibilità di lavoro.

Attribuzione delle supplenze.

Le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche vengono attribuite nell'ordine:

- 1) dalle GAE;
- 2) in caso di esaurimento dalle GAE, dalle GPS I fascia (personale abilitato e/o in possesso di titolo di specializzazione) e successivamente dalle GPS II fascia (personale che è in possesso del titolo di accesso all'insegnamento delle classi di concorso);
- 3) in caso di esaurimento delle GPS, dalle Graduatorie di Istituto.

Le graduatorie di istituto si articolano in tre fasce:

- la prima fascia costituita dagli aspiranti presenti nelle GAE;
- la seconda fascia costituita dagli aspiranti iscritti in GPS inseriti nella I fascia che hanno presentato il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della I fascia GPS;
- la terza fascia include gli aspiranti iscritti nella II fascia GPS che hanno presentato il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della II fascia GPS.

Per completezza di informazione ricordiamo che, a norma del comma 2 dell'articolo 6 dell'OM 112, non può essere collocato nelle GAE e nelle GPS il personale che in generale, a vari titoli, è stato destituito dall'impiego per le motivazioni previste dalla legge. Conseguentemente all'accertata sussistenza delle condizioni ostative all'impiego, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

Art. 12 Individuazione con procedura informatizzata da parte degli Uffici Scolastici territorialmente competenti- accettazione dell'incarico

L'ordinanza stabilisce che gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura automatizzata (nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria). L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on-line. (art. 12 c. 5).

Art 13- Conferimento delle supplenze brevi e temporanee da graduatorie di istituto.

Utilizzando la procedura informatica di consultazione le scuole procedono alla convocazione mediante interpello per riscontrare la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione.

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante.

Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore all'aspirante individuato come destinatario della supplenza, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Il destinatario è tenuto a comunicare la formale accettazione della supplenza entro le 24 ore per la presa di servizio, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, sono consentite modalità di interpello con immediata presa di servizio.

All'atto della proposta di assunzione l'aspirante deve fare attenzione che la proposta contenga:

- a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;**
- b) il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;**
- c) le indicazioni di tutti gli idonei contattati dalla scuola.**

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:

- a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;**
- b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti abbiano la possibilità di riscontrare se è stata assegnata o meno, al fine di considerarsi eventualmente liberi da ogni vincolo di accettazione.**

Di solito le scuole omettono di seguire la predetta procedura per velocizzare la chiamata del supplente. Tuttavia l'aspirante alla supplenza è bene che sia a conoscenza della procedura che la scuola deve seguire perché, in caso di "intoppi", può far valere i propri diritti.

Le istituzioni scolastiche, all'atto dell'accettazione da parte dell'aspirante, sono tenute a comunicare al sistema informativo i dati relativi alla supplenza e ciò al fine di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate degli aspiranti. Al sistema informativo devono pertanto essere comunicate oltre la presa di servizio, le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono da parte dell'aspirante interpellato.

Tralasciando di commentare tutti gli altri commi, ci sembra utile focalizzare l'attenzione sui contenuti dei commi 11, 12 e 18 dell'art. 13.

Art. 13 comma 11 - Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno

festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea deve essere prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, deve essere confermato il supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno effettivo di servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, è possibile sostituire i docenti assenti, per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Art. 13, comma 18 - Conferimento supplenze su posti di sostegno.

Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, la convocazione degli aspiranti deve procedere nell'ordine:

- a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado (infanzia, primaria, sec. I grado e sec. II grado) collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto costituiti in conformità a quanto previsto all'articolo 12, comma 7 e cioè dagli elenchi aggiuntivi delle GAE;
- b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all'articolo 12, comma 7, e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera provincia, secondo l'ordine di cui alle predette lettere a), b) e c);
- e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia secondo i seguenti criteri: da scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, e, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

Art. 14 - Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio sia per una supplenza attribuita dalla GAE sia da GPS.

Molte scuole rimandano la sottoscrizione del contratto di lavoro in data successiva alla presa di servizio. Errato! È legittimo pretendere che venga sottoscritto il contratto di lavoro definito nelle sue parti all'atto della presa di servizio, per le motivazioni riportate sopra.

Qualora la supplenza venisse attribuita da GAE e/o da GPS occorre tenere presente che:

- a) **La rinuncia** - *Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo (cioè attribuite da GAE o da GPS) anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento; ciò significa che la rinuncia all'assegnazione della supplenza assegnata da GAE o da GPS comporta la cancellazione da tutte le graduatorie per cui si ha titolo al conferimento delle supplenze per l'anno in corso, supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), ovvero delle supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.*

Quindi gli aspiranti a supplenza da GAE e/o da GPS che dovessero rinunciare a una supplenza o che non dovessero assumere servizio non potranno più essere chiamati per supplenze da GAE e/o da GPS ma solo per supplenze brevi e saltuarie da graduatorie d'istituto.

- b) **Abbandono** - *l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza al 31/08 e/o al 30/06 da GAE e GPS ma anche dalle Graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Ne consegue che non solo non si potranno ottenere supplenze dalla graduatoria relativa alla mancata presa di servizio o supplenza abbandonata, ma anche da tutte le altre graduatorie in cui si è già inseriti per gli anni 2022/2023 – 2023/2024.*
- In definitiva, in caso di abbandono, per tutto il biennio non potranno essere conferite supplenze.**

Qualora la supplenza venisse attribuita da Graduatoria di istituto occorre tenere presente che:

- a) Rinuncia - **la rinuncia** a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, da graduatoria di istituto **comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.** In definitiva, la rinuncia è possibile nel caso in cui l'aspirante si ritrova già impegnato in altra supplenza.
- Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; **la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto effettivamente pervenuta all'interessato, equivale alla rinuncia esplicita;** (art. 14, comma 2, lettera a)

b) **Abbandono - l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie, classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.** (art. 14, comma 2, lettera b)

Si tenga presente che: **Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una al 31/08 e/o al 30/06. Gli effetti sanzionatori non si producono nel caso in cui il personale mantiene l'incarico precedentemente conferito.** (art.14, comma 3)

Il personale che non ha presentato domanda di aggiornamento o inserimento nelle graduatorie GAE e GPS in che posizione si ritrova nei riguardi delle assegnazioni delle supplenze?

- **Docenti presenti in GAE che non hanno aggiornato la graduatoria.**

I docenti già inseriti nelle GAE, che non hanno aggiornato la propria posizione e/o non hanno confermato la loro permanenza in GAE, vengono cancellati dalle rispettive GAE; mantengono invece, qualora inseriti nelle GPS, la loro posizione nelle stesse GPS e, pertanto, possono partecipare all'assegnazione delle supplenze da GPS.

I docenti cancellati dalla GAE potranno reinserirsi nelle GAE al prossimo aggiornamento.

- **Docenti già presenti in GPS che non hanno aggiornato la graduatoria.**

I docenti che non hanno aggiornato le GPS ma che erano inclusi in esse nel biennio 2020/2022 possono partecipare al conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche con il punteggio con *“cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti”*(art.3 comma4 OM 112).

I docenti che non erano inclusi nelle GPS 2020/2022 e che non hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento, ovviamente non possono presentare domanda per le supplenze, risultando non inseriti in alcuna graduatoria.

Gli aspiranti che non hanno aggiornato le GAE e le GPS, nel caso in cui non erano inseriti in queste ultime per il biennio 2020/2022, non potendo presentare domanda di supplenza perché esclusi da GAE e/o da GPS, hanno la possibilità di presentare le domande di Messa a disposizione (MAD).

La MAD può essere presentata dai soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Presentando la succitata istanza, pertanto, gli aspiranti di cui sopra avranno la possibilità di ottenere eventuali supplenze attribuite dai dirigenti scolastici delle scuole in cui si verifica la disponibilità e le cui graduatorie di istituto siano esaurite, comprese quelle degli altri istituti della provincia, cui si ricorre secondo il criterio di viciniorità.

Come sintesi delle note esplicitate, riteniamo utile riportare i seguenti quadri sinottici:

RINUNCE A SUPPLENZE CONFERITE DA GAE E DA GPS E RELATIVE SANZIONI OM 112/2022 art .14 comma 1 lettera a e b.	
IL CANDIDATO NON COMPILA L'ISTANZA	Perde la possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08 da GAE, GPS e GI per l'a.s. 2022/2023 per tutte le classi di concorso per le quali è inserito. Può conseguire supplenze brevi da GI.
IL CANDIDATO COMPILA L'ISTANZA SOLO PER ALCUNE CLASSI DI CONCORSO	Perde ovviamente la possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08 da GAE, da GPS e da GI per l'a.s. 2022/2023 solo per le classi di concorso per le quali non ha compilato l'istanza. Può conseguire supplenze brevi da GI.
IL CANDIDATO RINUNCIATA ALLA SUPPLENZA ASSEGNATA O NON PRENDE SERVIZIO	Perde la possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08 da GAE, da GPS e da GI per l'a.s. 2022/2023, per tutte le classi di concorso nelle quali è inserito. Può conseguire supplenze brevi da GI.
IL CANDIDATO ABBANDONA IL SERVIZIO SU UNA SEDE ASSEGNATA	Perde la possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08 da GAE, GPS e GI per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, per tutte le classi di concorso nelle quali è inserito. Può conseguire supplenze brevi da GI.

RINUNCE A SUPPLENZE CONFERITE DA GI E RELATIVE SANZIONI OM 112/2022 art. 14 comma 2 lettera a e b.	
IL CANDIDATO RINUNCIATA A UNA PROPOSTA CONTRATTUALE O ALLA PROROGA/CONFERMA, O NON ASSUME SERVIZIO DOPO AVERE ACCETTATO	Perde la possibilità di conseguire supplenze per l'anno in corso, per il medesimo insegnamento e per il sostegno dello stesso grado dalla specifica graduatoria di istituto della scuola che ha proposto il contratto; il candidato non viene escluso dalle graduatorie di Istituto delle altre scuole.
IL CANDIDATO ABBANDONA IL SERVIZIO SU UNA SEDE ASSEGNATA	Perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GI per tutte le graduatorie di tutte le scuole nelle quali è inserito, per tutta la vigenza biennale delle graduatorie.
Non è mai possibile lasciare una supplenza dalle GAE/GPS per un'altra supplenza da GAE/GPS o GI. Una volta accettata la supplenza resta solo il diritto al completamento orario (art.13, comma 20).	
È sempre possibile lasciare una supplenza conferita da GI per una supplenza conferita da GPS o da GAE.	
È sempre possibile lasciare una supplenza breve e temporanea conferita da GI per un'altra supplenza conferita da GI fino al 30/06 o 31/08. (Om 112/22 art.14 comma 3)	
Non è mai possibile lasciare una supplenza breve da GI per un'altra breve da GI.	
Non è possibile lasciare una supplenza breve per un'altra supplenza breve di durata oraria settimanale maggiore di quella precedentemente accettata.	